

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO e COOPERAZIONE AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>	
Servizio turismo	turismo@regione.fvg.it produttive@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555972 fax + 39 0432 555953 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Direzione centrale attività produttive,  
turismo e cooperazione  
Prot. n. 0007945 / P  
Data 07/04/2017  
Class

Al Signori Sindaci  
Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia  
**LORO SEDI**

A mezzo Pec

E, p.c.

Alle Associazioni di Categoria interessate

**LORO SEDI**

Oggetto: Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 "Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive" – classificazione alberghiera

Come noto, è recentemente entrata in vigore la Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 21 "Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.". Si ritiene quindi opportuno fornire i seguenti chiarimenti, relativamente alla classificazione delle strutture ricettive.

L'articolo 21 comma 5 della L.R. 21/2016 prevede che "Le strutture ricettive turistiche già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trovano applicazione gli allegati di cui al comma 4, a eccezione delle strutture ricettive già classificate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0173/ Pres. (Legge regionale 2/2002, articolo 178. Modifica della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002, recente disciplina organica del turismo), per le quali è ammessa deroga, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti strutturali e dimensionali di cui agli allegati medesimi."

Sulla base di quanto previsto da tale norma, quindi:

- Tutte le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della L.R. 21/2016 mantengono la classificazione già acquisita, senza necessità di alcun adempimento o provvedimento di conferma;
- Qualora invece intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione, occorrerà distinguere tra:
  - strutture ricettive classificate successivamente al 1 luglio 2009 (per le quali i requisiti erano fissati dalla tabella A.1.2 allegata alla L.R. 2/2002), che dovranno applicare tutti i requisiti previsti dalla tabella (allegato <<A>>) di cui alla nuova legge 21/2016;

- strutture ricettive classificate antecedentemente al 1 luglio 2009 (per le quali i requisiti erano fissati dalla tabella A.1.1 allegata alla L.R. 2/2002) per le quali è ammessa una deroga quinquennale ai requisiti strutturali e dimensionali previsti dalla tabella (allegato <<A>>) di cui alla nuova legge 21/2016.

La deroga prevista consente pertanto, nel periodo intercorrente tra il 15 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della L.R. 21/2016) ed il 14 dicembre 2021, di poter ottenere una nuova classificazione della struttura ricettiva basata soltanto sui servizi da fornire alla clientela. Tale nuova classificazione sarà mantenuta anche successivamente al 14 dicembre 2021, qualora non intervengano nuove ed ulteriori variazioni dei requisiti comportanti una diversa classificazione. In caso contrario, successivamente al 14 dicembre 2021, troverà applicazione la tabella (allegato <<A>>) di cui alla nuova legge 21/2016 nella sua interezza (comprensiva pertanto dei requisiti strutturali e dimensionali in essi presenti).

La deroga prevista, inoltre, sulla base di quanto sopra affermato, risulta applicabile anche agli interventi di ampliamento e di ristrutturazione, fermo restando che, successivamente al 14 dicembre 2021, qualora intervenissero nuove ed ulteriori variazioni dei requisiti comportanti una diversa classificazione, sarebbe comunque necessario adeguare tutta la struttura ricettiva sulla base anche dei requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla tabella (allegato <<A>>) di cui alla nuova legge 21/2016.

Infine, tra i requisiti dimensionali e strutturali, per i quali risulta applicabile la deroga, è da ricomprendersi anche quanto richiesto al punto 2.19 dell'allegato <<A>>, relativamente alle sale o aree comuni: locali di ricevimento e soggiorno.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, è gradita l'occasione per

Cordialmente salutare

Il direttore del Servizio  
dott. Antonio Bravo